

STATUTO SOCIALE

Associazione Sportiva Dilettantistica

Tennis Comunale Pedona

Art. 1 - DENOMINAZIONE

É costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al D.Lgs 460/97 l'Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO denominata

“Tennis Comunale Pedona ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

E SIGLABILE, OVE CONSENTITO,

“Tennis Comunale Pedona A.S.D.”

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Via Vittorio Veneto n. 29/F, a Borgo San Dalmazzo (CN) CAP 12011

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione, gestione e svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative in relazione al tennis e agli sport affini, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Tali iniziative sono intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L'Associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L'Associazione, oltre alle attività sportive dilettantistiche di cui sopra, si adopera al fine di perseguire finalità di promozione sociale e culturale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti
- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;

L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L'associazione può, comunque, assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ovvero collaborazione coordinata e continuativa per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le proprie attività, nei limiti ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 – ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione può anche svolgere attività diverse da quelle considerate come principali e specificatamente previste dall'art. 3, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del d.lgs 36/2021 e successive modificazioni. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, quali: palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie e/o di terzi, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie e/o di terzi, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare e concludere rapporti di sponsorizzazione e/o di promozione pubblicitaria ed esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.

Art. 5 – ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 – AFFILIATI

Gli affiliati prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini

istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 8 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini istituzionali, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;

- b) accettare le norme del presente statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo motiverà per iscritto le ragioni del rigetto della domanda e provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di richieste presentate da minorenni, la documentazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche Associative.

Art. 11 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.

2. Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.
3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 12 – ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.

Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente. In condizione di emergenza o eccezionalità, è possibile convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La data di prima convocazione deve rientrare nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre la data di seconda convocazione può essere stabilita oltre tale termine, ma non oltre il limite di 180 giorni.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o tramite posta elettronica. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. L'assemblea può svolgersi con le medesime modalità anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. In tale modalità, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta.

Art. 15 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati di cui all'art. 5 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di un voto compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote Associative sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 16 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) l'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'esercizio sociale trascorso;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge ogni tre anni con votazione i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) l'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 23;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 24;
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta : dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge per lo scioglimento dell'associazione.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori: tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un massimo di nove eletti fra gli Associati aventi diritto di voto durante le Assemblee Ordinarie.

Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ha la precedenza il socio con più anzianità di iscrizione all'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

È fatto divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Rendiconto economico-finanziario su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto; in caso di parità, il voto del Presidente sarà decisivo.

In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Qualora vengano a cessare uno o più Consiglieri durante il corso del mandato, il Direttivo può decidere se rimpiazzarli con i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in

carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto: il Presidente resterà in carica per l'Ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni, improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 16). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio. Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione rispondono personalmente nei confronti dei terzi.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 21 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 17.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 15.

Art. 22 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori per gestire le formalità necessari allo scioglimento dell'associazione. Il patrimonio residuo dell'associazione non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad analoga Associazione con finalità sportive o per altre finalità sociali e di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 23 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50 e successive modificazioni normative.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purchè per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino; l'arbitrato, con sede in Torino, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 25 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.